



COMUNE DI TREVÌ

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE RIFERITE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS/GPL

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Soggetti beneficiari
- Art. 3 – Criteri di accesso ai benefici
- Art. 4 – Requisiti generali
- Art. 5 – Requisiti specifici per accedere al contributo
- Art. 6 – Dotazione finanziaria e ammontare del contributo
- Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo
- Art. 8 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo
- Art. 9 - Ammissibilità, valutazione delle domande e criteri di priorità
- Art. 10 - Formulazione della graduatoria dei beneficiari ed erogazione del contributo
- Art. 11 - Decadenza, sospensione e revoca del contributo
- Art.12 - Verifiche e controlli
- Art.13 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza
- Art. 14 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare, preso atto della D.G.C. n. 148 del 16.09.2022 regola i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche riferite alla fornitura di energia elettrica e gas/GPL a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale, con particolare riferimento alla fascia anziana della popolazione. L'intervento intende fornire un sostegno economico ai cittadini, attraverso l'erogazione di un contributo economico *una tantum* destinato al rimborso delle spese per le utenze domestiche (luce, gas/GPL) riferite al periodo ricompreso tra marzo 2022 e settembre 2022.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

1. Beneficiari degli interventi di cui al punto precedente sono le famiglie residenti nel Comune di Trevi più esposte agli effetti economici derivanti dal recente vertiginoso aumento dei costi relativi alle utenze domestiche.

Particolare attenzione verrà riservata ai nuclei familiari costituiti da anziani soli autosufficienti o da coppie di anziani soli autosufficienti, ai quali è destinata quota parte della somma prevista per le finalità di cui sopra.

Art. 3 – Criteri di accesso ai benefici

1. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
2. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l'accesso alla misura prevista dal presente disciplinare, il beneficiario dovrà presentare apposita autocertificazione mediante il modello di domanda predisposto dal Comune e allegato al presente atto.
3. L'amministrazione provvederà a verifiche sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

Art. 4 – Requisiti generali

1. Per accedere ai benefici di cui al presente disciplinare (contributo utenze domestiche) il richiedente deve, alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione:
 - aver compiuto il 18° anno di età;
 - essere residente nel Comune di Trevi;
 - essere cittadino italiano o comunitario;
 - nel caso di cittadino extracomunitario, essere in possesso di regolare titolo di soggiorno, con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi;
 - avere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a € 12.000,00 e corrispondente, a pena di esclusione, al nucleo familiare anagrafico;

Art. 5 – Requisiti specifici per accedere al contributo

1. Per accedere al contributo per le utenze domestiche (luce e gas/ GPL) dell'abitazione in cui il nucleo familiare risiede, occorre:

- essere titolare di un contratto per utenze domestiche, intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare anagrafico e riconducibili all’abitazione di residenza anagrafica del nucleo familiare del richiedente, sita nel Comune di Trevi, sia essa di proprietà, in locazione con contratto regolarmente registrato o comodato d’uso, gratuito e non, regolarmente registrato;
- aver sostenuto spese per utenze domestiche (luce, gas/GPL) relativamente al periodo marzo-settembre 2022, da dimostrare allegando obbligatoriamente alla domanda copia delle fatture pagate riferite al periodo sopra indicato e riguardanti la fornitura di energia elettrica e gas/GPL, a pena della non assegnazione del relativo contributo.

Art. 6 – Dotazione finanziaria e ammontare del contributo

1. La misura oggetto del presente disciplinare è finanziata con una dotazione complessiva pari ad € 14.692,62 di cui € 7.426,32 verranno destinati ai nuclei familiari costituiti da anziani soli autosufficienti o coppie di anziani soli autosufficienti, mentre i restanti € 7.266,30 saranno erogati a favore di nuclei familiari in situazione di disagio economico sociale;
2. Si precisa che per “anziano” si intende la persona che abbia compiuto il 65esimo anno di età;
3. Il contributo per le utenze domestiche è concesso in base all’importo documentato dalla copia delle bollette allegate obbligatoriamente alla domanda (pena la non assegnazione del relativo contributo) e riferite al periodo marzo-settembre 2022;
4. Il beneficio si configura come un contributo *una tantum*, definito in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, come desumibile dalla tabella che segue:
 - per quanto concerne la tipologia “anziano solo autosufficiente” e “coppia di anziani autosufficienti”

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO CONTRIBUTO
1	€ 300,00
2	€ 350,00

- per la tipologia “nucleo in situazione di disagio economico-sociale”;

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO CONTRIBUTO
1-2	€ 150,00
3-4	€ 200,00
5 o più	€ 250,00

Qualora emerga che le spese per le utenze domestiche riferite al periodo marzo 2022-settembre 2022 siano inferiori al contributo previsto dal presente disciplinare, si procederà in caso di ammissione, all’erogazione di un contributo pari alle spese effettivamente sostenute, così come accertate.

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo

1. L’ufficio servizi sociali procederà all’istruttoria delle domande in relazione ai requisiti prescritti e provvederà alla redazione dell’elenco/graduatoria dei beneficiari con l’individuazione del relativo

valore del contributo;

2. L'elenco dei beneficiari di cui al punto 1 verrà approvato con determina del Responsabile dell'Area Demografica - Servizi Sociali;
3. Il contributo per le utenze domestiche sarà erogato tramite accredito su IBAN indicato nella domanda e intestato a uno dei componenti il nucleo familiare anagrafico.

Art. 8 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo

1. La domanda per accedere al contributo per il pagamento delle utenze domestiche dovrà essere presentata compilando il modello “ALLEGATO 3” scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Trevi e dovrà pervenire o mediante PEC: comune.trevi@postacert.umbria.it o al seguente indirizzo di posta elettronica: sportello@comune.trevi.pg.it
2. Coloro che sono nella assoluta impossibilità di inviare per PEC o e-mail possono consegnare a mano la richiesta presso: Sportello del Cittadino, previo appuntamento, da concordare chiamando i numeri 0742/332212 – 0742/332226 – 0742/332223
3. Ai fini dell'assegnazione dei benefici di cui al presente disciplinare viene assegnato il termine del **19 OTTOBRE 2022 ORE 13.00** per l'invio delle istanze di parte.
4. Le dichiarazioni di cui al modello di domanda “Allegato 3” devono essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.445/2000. L'istanza deve essere compilata in ogni sua parte e, a pena di inammissibilità, sottoscritta ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000
5. Non è ammessa la presentazione di più domande da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, a pena di inammissibilità;
6. Ai fini del presente intervento, per nucleo familiare si intende quello comprendente i componenti della famiglia anagrafica, come risultante dallo stato di famiglia;
7. La sussistenza dei requisiti previsti dovrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000. L'Amministrazione comunale procederà alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71-72 del medesimo D.P.R.445/2000
8. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dei sistemi informatici, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 9 – Ammissibilità, valutazione delle domande e criteri di priorità

1. Dopo la scadenza del termine di cui all'art. 8 c.3 il Comune di Trevi procederà all'esame delle domande pervenute;
2. Durante la fase istruttoria, l'Ufficio competente ha facoltà di richiedere ulteriori documenti e informazioni rispetto a quanto già fornito in sede di presentazione della domanda. Eventuali richieste verranno inviate via mail all'indirizzo fornito dal richiedente. Entro 3 giorni dalla ricezione, in assenza di riscontro o in caso di integrazione parziale, la domanda è da ritenersi esclusa.
3. La fase di istruttoria per l'ammissibilità e la successiva valutazione si concluderà entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo proroga motivata, con

approvazione della graduatoria contenente l'esito della valutazione e l'eventuale concessione del contributo di cui all'art.6.

4. Durante l'istruttoria formale avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dagli art.4-5 del presente disciplinare, ciascuna domanda potrà risultare:
 - a) ammessa;
 - b) ammessa ma non finanziata
 - c) non ammessa con indicazione della motivazione
5. Al termine dell'istruttoria verrà formulata una graduatoria dei beneficiari.

Art. 10 – Formulazione della graduatoria dei beneficiari ed erogazione del contributo

1. La graduatoria è formulata ordinando le domande ammesse a partire dal valore ISEE più basso al più alto. In caso di parità, la priorità è attribuita ai richiedenti con il nucleo familiare più numeroso e, in caso di ulteriore parità, sulla base della data di presentazione dell'istanza, L'importo dei contributi è determinato ai sensi dell'art. 6 del presente disciplinare. Le domande vengono ammesse al contributo in ordine di graduatoria, fino a concorrenza del fondo previsto per ciascuna tipologia di beneficiari:
 - anziani soli autosufficienti ovvero coppie di anziani soli autosufficienti per un importo complessivo di € 7.426,32
 - nuclei in situazioni di disagio economico e sociale per un importo complessivo di € 7.266,30
2. I beneficiari riceveranno il contributo spettante direttamente sul conto corrente indicato in sede di domanda.
3. Laddove le somme di cui al punto 1 non venissero interamente erogate, l'Avviso per la concessione dei contributi previsti dal presente disciplinare, verrà riaperto per un periodo di ulteriori 10 giorni.

Art. 11 – Decadenza, sospensione e revoca del contributo

1. Qualora a seguito di controlli e verifiche effettuate ai sensi del successivo art.12 vengano riscontrate dichiarazioni false o mendaci, l'Amministrazione comunale procederà alla revoca del contributo concesso, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Art. 12 – Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati, e di effettuare, ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.

Qualora in sede di controllo emerga che le spese per le utenze domestiche riferite al periodo marzo 2022-settembre 2022 siano inferiori al contributo previsto dal presente disciplinare, si procederà in caso di ammissione, all'erogazione di un contributo pari alle spese effettivamente sostenute, così come accertate.

Art. 13 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Ai sensi della L.241/90, l'Area operativa a cui è attribuito il procedimento di cui al disciplinare in oggetto è l'Area Demografica e Sociale;
2. Il responsabile di Area, Federica Pierantozzi, è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
3. I dati relativi al procedimento di cui al D.L. 73/2021 e al presente disciplinare sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.